

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1611 del 12 ottobre 2017

Società Veneto Sviluppo S.p.A.. Modifica determinazioni prese con DGR n. 1329 del 23/8/2016 e votate nell'assemblea societaria del 5 settembre 2016 in merito all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. relativa agli investimenti effettuati in CIS S.p.A. alla luce degli approfondimenti tecnico-giuridici effettuati.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento vengono riviste le determinazioni prese con DGR n. 1329 del 23/8/2016 e votate nell'assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A. del 5 settembre 2016 in merito al promovimento di un'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori di Veneto Sviluppo S.p.A. e degli altri eventuali soggetti che hanno approvato il prestito obbligazionario convertibile per circa 5 milioni di euro deliberato dal C.d.A. del 11 giugno 2010 e di quelli che hanno approvato la partecipazione all'aumento di capitale di CIS con un investimento massimo di euro 300 mila deliberato dal C.d.A. del 24 giugno 2011, alla luce degli approfondimenti tecnico-giuridici effettuati.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Come noto, la Giunta regionale con DGR n. 1329 del 23 agosto 2016, anche sulla base delle considerazioni svolte in merito alle perdite registrate nel bilancio 2012 della Veneto Sviluppo S.p.A. inerenti le rettifiche di valore relative agli investimenti in CIS S.p.A. dal Nucleo Polizia Tributaria di Venezia della Guardia di Finanza, deliberava di votare in favore dell'azione di responsabilità ex art 2393 cc nei confronti dei soggetti che avevano approvato il prestito obbligazionario di euro 5 milioni concesso da Veneto Sviluppo S.p.A. in favore di CIS SpA e la partecipazione della medesima società all'aumento di capitale in CIS con un investimento massimo di euro 300mila, anche al fine di congelare in tempi rapidi la situazione ai fini della messa in mora dei soggetti su cui indirizzare l'azione.

Conseguentemente, in data 5 settembre 2016 l'assemblea di Veneto Sviluppo votava a favore dell'azione di responsabilità (i soci privati rappresentanti il 49% del capitale non partecipavano alla votazione); in detta Assemblea, su proposta del Presidente, si decideva altresì di incaricare uno studio legale al fine di meglio perimetrare detta azione legale, verificando al tempo stesso che non ricorressero i presupposti di "temerarietà" e "infondatezza" con conseguenti richieste di danni alla società o ulteriori rischi associati.

Lo studio legale del prof. Avv. Maggiolo, incaricato da Veneto Sviluppo, aveva accesso alla stessa documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza nonché alla relazione finale della stessa.

In data 18 ottobre 2016 veniva rilasciato un parere *pro veritate* da parte del prof. avv. Maggiolo che escludeva che l'azione potesse essere giudicata temeraria ma nel contempo riteneva di non poter essere ottimista quanto all'esito della causa. Inoltre dichiarava che *"orbene, pare abbastanza chiaro che, nella vicenda del prestito obbligazionario e dell'aumento di capitale di C.I.S. spa l'apparenza sia tutta nel senso di un'accusa che riguarda il merito imprenditoriale (c.d. business judgement rule)"*.

In proposito l'esperto citava un principio fermo in giurisprudenza che *"il giudice investito dell'esame di un'azione sociale di responsabilità non può sindacare il merito degli atti e dei fatti compiuti dagli amministratori (...) non può valutare sulla base di criteri discrezionali di opportunità o di convenienza poiché in tal modo sostituirebbe ex post il proprio apprezzamento soggettivo a quello espresso o attuato dall'organo all'uopo legittimato."*

Successivamente, in data 25 ottobre 2016, l'esperto incaricato integrava, su richiesta della Società, il proprio parere con l'individuazione nominativa dei soggetti destinatari dell'azione di responsabilità e in data 3 novembre 2016 forniva una seconda integrazione con chiarimenti vari. In particolare l'esperto dichiarava di ritenere che *"l'azione non possa essere considerata temeraria ove sia rivolta contro ciascuno dei consiglieri di amministrazione in carica al 11 giugno 2010 (...) ed al 24 giugno 2011"*, senza peraltro dar peso all'assenza di alcuni componenti. Inoltre continuava: *"nell'eventualità in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità degli amministratori, la responsabilità concorrente e solidale di tutti i sindaci in carica (...) sarebbe sicuramente impegata, dato che risulta inesistente ogni loro reazione alle decisioni dell'organo amministrativo"*.

In data 4 novembre 2016 la Veneto Sviluppo scriveva al Socio pubblico al fine di convocare un'assemblea della Società per richiedere nuovamente ai soci di esprimersi in merito all'azione di responsabilità, sulla base del lavoro svolto dal Prof. Maggiolo.

In data 9 novembre 2016 il Segretario Generale alla Programmazione, considerato che il Socio pubblico si era già espresso a favore dell'azione, chiedeva al Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo di esprimersi e fornire una propria autonoma valutazione in merito all'azione e sul rapporto costi-benefici derivanti dall'esecuzione dell'azione, dopo gli approfondimenti tecnico-legali effettuati.

L'organo amministrativo della Società senza esprimersi in modo unitario per riscontrare la richiesta del Socio pubblico, trasmetteva invece un'ulteriore integrazione di parere del Prof. Maggiolo, datata 21 novembre 2016, dove veniva affrontata in via principale la questione del rapporto costi-benefici derivanti dall'esecuzione dell'azione di responsabilità e le prospettive di successo ed efficacia della medesima.

Tale parere in primo luogo specifica l'ammontare massimo esigibile e cioè € 5.300.000,00. *"Dall'importo va naturalmente detratto quanto Veneto Sviluppo spa dovesse ottenere dall'accordo di ristrutturazione dei debiti C.I.S. spa. Questo è il limite massimo esigibile, e il massimo che nello scenario migliore può essere ottenuto. Lo scenario migliore comprende non solo la condanna dei convenuti, ma poi anche l'esecuzione spontanea o coattiva dell'eventuale sentenza di condanna."* L'importo indicato vale naturalmente solo nel caso di accoglimento integrale della pretesa risarcitoria della Società, e prescinde dall'effettiva capienza patrimoniale dei soggetti eventualmente colpiti, su cui la Società, l'esperto e la stessa Regione non hanno strumenti per la verifica.

Successivamente il parere va ad affrontare le ragioni in favore di un accoglimento della pretesa risarcitoria e le difese possibili.

Gli elementi a favore sono:

" - l'incoerenza nel comportamento consiliare, sintomo di negligenza (a distanza di pochi mesi c'è un cambiamento radicale di opinione sull'investimento, senza che dai verbali risulti una confutazione delle specifiche ragioni poste a base della precedente valutazione negativa)

- l'inosservanza del Regolamento sulle partecipazioni", salvo quanto indicato di seguito.

Gli argomenti difensivi sono:

- innanzitutto l'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali;

- "inoltre, il fatto che il Consiglio abbia ritenuto che l'investimento in CIS spa fosse strategico, il che è valutazione consiliare di merito e legittima, la quale, per regolamento, consente di derogare alle prescrizioni regolamentari 'ordinarie' e di superare quindi la contestazione sul punto;

- ancora, il fatto che - quanto meno rispetto alle violazioni delle regole regolamentari (ammettendo che siano equiparabili alla violazione di norme di legge o di statuto menzionata dalla legge) - non è dimostrabile l'esistenza di un rapporto di causalità tra fatto illecito (cioè la violazione) e danno (cioè l'investimento in C.I.S. spa). In altri termini, quand'anche le prescrizioni regolamentari fossero state integralmente rispettate, con ogni probabilità l'investimento e quindi il danno ci sarebbero ugualmente stati, e il danno non può quindi considerarsi provocato dalla violazione addebitata ai convenuti;

- infine, la stessa contraddittorietà nel comportamento della società. Mai Veneto Sviluppo spa ha infatti ritenuto di chiedere conto ai suoi passati amministratori e sindaci (né può farlo ora, essendo intervenuta la prescrizione) della scelta iniziale di investire pesantemente in C.I.S. spa, scelta che non fu certo adeguatamente motivata. " Al riguardo si ricorda che la Veneto Sviluppo aveva investito una prima volta in CIS S.p.A. nel 2008.

Sulla base di quanto sopra riportato l'esperto incaricato precisa che: *"la mia personale opinione è che le possibilità di successo in causa siano decisamente scarse (...) a mio parere le possibilità di successo sono assai significativamente inferiori al 50%, e che quindi in assai bassi valori percentuali vedo possibile recuperare l'importo di € 5.300.000,00".*

Dopo un accenno su possibili sviluppi della causa che non modificano quanto sopra riportato (possibile propensione giudiziale protettiva della parte para pubblica, possibile richiesta di alcuni convenuti di transare e di contro eventuale rivendicazione della violazione della propria reputazione od onore da parte dei convenuti) l'esperto conclude come segue:

"più concreto è il rischio relativo alle spese legali di soccombenza. Se cioè le domande di Veneto Sviluppo spa non fossero accolte, cosa che come detto è tutt'altro che improbabile, anche al netto di ogni temerarietà resta la probabile condanna di Veneto Sviluppo spa al rimborso delle spese legali sostenute dai convenuti in ipotesi assolti. Orbene in una causa del valore di € 5.300.000,00 si applicano i compensi previsti dalle tabelle ministeriali per lo scaglione da € 4 milioni a € 8 milioni. Per questo scaglione il valore liquidabile è pari nel minimo tabellare ad € 43.000,00 circa; nel medio ad € 73.000,00 circa; e nel massimo ad € 138.000,00 circa. Tali importi sono riferiti a ciascuna parte convenuta, in ipotesi vittoriosa, e vanno aumentati con l'IVA. Va quindi tenuto ben presente che in questo caso le parti convenute sono parecchie, con un effetto moltiplicatorio piuttosto pericoloso. Spese certe sono poi il contributo unificato (oltre € 3.000,00, perché trattandosi di Tribunale delle Imprese l'importo è raddoppiato) e il compenso per la difesa di Veneto Sviluppo spa (che in caso di vittoria verrebbe probabilmente recuperato, ma in caso di sconfitta no, con un range che è quello appena indicato)."

Per cui, per quanto sopra rappresentato, l'esercizio dell'azione di responsabilità comporta un rischio di costi per la Società che va da un minimo di euro 731mila ad un massimo di euro 2,346 milioni, con un valore medio di euro 1,241 milioni (IVA e contributo unificato escluso), tenuto conto appunto della numerosità delle parti da convenire (consiglieri non dissenzienti nelle due sedute e membri del Collegio Sindacale).

In data 22 novembre 2016 l'Amministrazione regionale chiedeva il rinvio dell'assemblea prevista per il 25 novembre 2016 per ulteriori approfondimenti sul nuovo parere, per addivenire ad una scelta consapevole della migliore linea d'azione da intraprendere in favore della Società e del suo patrimonio, richiedendo altresì alla propria Avvocatura di esprimersi nuovamente tenendo conto degli approfondimenti legali effettuati dall'esperto nominato dalla Società.

In data 25 novembre 2016 l'Avvocatura della Regione Veneto rilasciava un nuovo parere sulla vicenda in cui sottolineava l'incertezza sul risultato dell'eventuale processo civile *"reso ancora più incerto nel caso di specie dalla necessità di vedere affidata al giudice una valutazione altamente discrezionale come quella di stabilire se un investimento rientri nell'ambito di una legittima scelta imprenditoriale degli amministratori."*

Con nota del 30 novembre 2016 i citati pareri del prof. Maggiolo, la DGR n. 1329 del 23/8/2016, il verbale dell'assemblea di Veneto Sviluppo Spa del 5/9/2016, i pareri dell'Avvocatura regionale unitamente ad altra documentazione sulla questione venivano trasmessi al Vice Procuratore della Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti al fine di informarlo sull'istruttoria compiuta dalla Regione, dei pareri dell'esperto e dell'Avvocatura e del fatto che la Regione del Veneto era stata parte attiva nel cercare di porre rimedio alle perdite di Veneto Sviluppo S.p.A. conseguenti agli investimenti in CIS S.p.A., ma che d'altro canto, l'azione aveva una probabilità di successo molto ridotta e per converso un rischio di costi molto elevati.

Proprio per tali considerazioni, al fine di completare il quadro istruttorio, è emersa l'esigenza di verificare in concreto la sussistenza e la consistenza dei profili di responsabilità afferenti alle valutazioni tecniche compiute dal consiglio di amministrazione e poste a fondamento delle decisioni assunte dallo stesso e causative di rilevante decremento patrimoniale, in particolare sulla valutazione di "bancabilità" delle operazioni stesse.

A tal fine si è chiesto a Veneto Sviluppo S.p.A. con nota del 30/3/2017 di predisporre internamente o richiedere ad un soggetto esterno un apposito *audit* sulle procedure poste in essere e le valutazioni tecniche effettuate in ordine alle operazioni in questione.

Si è chiesto, inoltre, di fornire un eventuale aggiornamento in merito alle prospettive di recupero degli importi investiti in CIS S.p.A. tramite strumenti diversi dall'azione di responsabilità, tra i quali l'accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 bis L.F. sottoscritto tra CIS e i sottoscrittori del POC.

Questi elementi, unitamente ad una relazione conclusiva del Consiglio di Amministrazione, devono permettere al socio Regione del Veneto e agli altri soci di valutare l'attualità e la proficuità di procedere nell'esperimento della già deliberata azione di responsabilità.

Veneto Sviluppo S.p.A. con nota prot. n. 17082 del 21/7/2017 riscontrava la richiesta allegando la relazione sull'incarico di *audit* affidato alla società di consulenza Operari s.r.l. e un'ulteriore integrazione al proprio parere da parte del prof. Maggiolo e dichiarava che tali documenti, condivisi e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione della Società, fungevano anche da relazione conclusiva dell'organo stesso.

Inoltre, nella medesima comunicazione la Società rendeva noto di aver sottoscritto, unitamente agli altri soggetti coinvolti in CIS S.p.A. *"una Nuova Manovra Finanziaria, sostitutiva di quella firmata originariamente del 2013 e rappresentativa di un nuovo Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.."*

La suddetta manovra è divenuta efficace dal 29/06/2017 e con riguardo agli aspetti riguardanti Veneto Sviluppo si segnala:

- rimborso antergato di una quota pari al 35% del Prestito Obbligazionario Convertibile (POC) pari ad euro 2,0 milioni;
- conversione del POC in Strumenti Finanziari Partecipativi Junior per una quota pari al 35% del POC per importo pari ad Euro 2,0 milioni;
- conversione del POC in Convertendo/Strumenti Finanziari Partecipativi Senior per una quota pari al 10% del POC per importo pari ad Euro 0,6 milioni;
- rimborso chirografario del POC per una quota pari al 20% dello stesso pari ad Euro 1,2 milioni.

La Nuova Manovra prevede, in particolare, che la cessione di Infracis S.r.l. (partecipata diretta di CIS che a sua volta detiene partecipazioni nelle principali società concessionarie del settore autostradale che devono perfezionare un riassetto proprietario mediante liquidazione dei propri soci privati tra cui la stessa Infracis) avvenga nel 2018 ad un prezzo di 37,3 milioni di Euro. Qualora lo scenario ipotizzato nella Manovra si realizzasse secondo le tempistiche e le modalità previste, Veneto Sviluppo incasserebbe nel 2018 la parte di Prestito Obbligazionario antergato pari a 2 milioni di Euro e nel 2020 la parte postergata. "

Venendo ad esaminare quanto riportato nella documentazione allegata alla nota, si fa presente che il parere del prof. Maggiolo non aggiunge nuovi elementi di valutazione e si conclude con la seguente affermazione: *"in definitiva, mi pare che il risultato dell'audit non alteri, ma rafforzi, la mia valutazione prognostica di un insuccesso dell'azione sociale di responsabilità deliberata dall'assemblea del 5 settembre 2016".*

La relazione della società Operari s.r.l. avente ad oggetto *"Incarico di verifica di conformità delle attività concretamente attuate rispetto alla regolamentazione interna in materia di assunzione di partecipazioni, nonché la disamina delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 11 giugno 2010 e 24 giugno 2011"* fa emergere come le due decisioni in questione siano state prese nell'ambito di una sostanziale conformità alla regolamentazione interna in materia di assunzione di partecipazioni, e solo in riferimento all'aumento di capitale è emersa una non conformità, comunque probabilmente irrilevante nel processo decisionale.

La relazione analizza in particolare l'attività istruttoria svolta dalla Struttura tecnica a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed inoltre i rapporti intercorrenti con tale organo.

Da quanto ivi rappresentato emerge come la Struttura tecnica abbia dato per entrambe le operazioni in questione una valutazione iniziale negativa.

Per quanto concerne il POC, però, il Consiglio di Amministrazione si attivava per superare le maggiori criticità dell'investimento andando a contrattare con CIS S.p.A. e ottenendo, tramite un accordo separato con CIS S.p.A. una serie di impegni da parte di CIS S.p.A. che andavano a soddisfare fundamentalmente le condizioni a cui il Consiglio di Amministrazione aveva subordinato la sottoscrizione del POC.

Da ciò risulta quindi come il Consiglio di Amministrazione abbia agito in tale occasione, sia pur accettando un rischio elevato, in modo comunque meditato e facendosi parte attiva nel rendere più conveniente per la Società l'investimento prospettato.

Diversamente è avvenuto nel secondo caso, cioè per l'aumento di capitale votato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011.

Prima di tale data l'aumento di capitale era stato discusso dal Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2011 che, considerato anche il parere negativo della struttura tecnica, all'unanimità decideva di non aderire all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CIS il 3 dicembre 2010.

E' inoltre il caso di sottolineare come in occasione della sottoscrizione del POC il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo aveva chiaramente lasciato intendere di non considerare strategica una ulteriore partecipazione al capitale di CIS ma piuttosto di ritenere conveniente procedere ad un complessivo *switch* dell'investimento partecipativo in CIS in azioni INFRACIS, come confermato dall'accordo sottoscritto con CIS S.p.A. in data 22/6/2010. Uno dei capisaldi di tale accordo era infatti possibilità di Veneto Sviluppo S.p.A. di convertire le obbligazioni, alla scadenza del POC, in azioni INFRACIS, posizione ritenuta migliorativa rispetto alla clausola di conversione in azioni CIS contenuta nel POC.

In data 24 giugno 2011, senza che nei cinque mesi intercorrenti sia intervenuto alcun fatto rilevante, il Consiglio di Amministrazione ribalta, come noto, la precedente decisione.

Ciò sembra anche andare contro le linee guida previste dalla Policy approvate il 20 settembre 2010 che stabilivano che *"operazioni di acquisizione per le quali l'attività istruttoria si sia conclusa con una valutazione negativa non devono poter essere in alcun modo riconsiderate"*.

Da un estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011 si legge: *"A questo punto si apre una breve discussione nel corso della quale si evidenzia la disponibilità dei Consiglieri a rivedere la decisione assunta nel Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2011. Vi è infatti un esborso poco consistente a fronte di un andamento positivo della società, pure essendo tale risultato positivo l'esito di un disinvestimento: quindi rientrando nell'attività tipica della società. Si ritiene che l'adesione all'aumento possa dare più forza a Veneto Sviluppo nel richiedere investimenti differenti dagli attuali."*

Sono evidentemente motivazioni generiche, oltre che contraddittorie e non del tutto logiche.

L'esborso richiesto di euro 300.000,00, se può ritenersi "poco consistente" in relazione agli altri investimenti effettuati in CIS nel corso degli anni, certo non può essere considerato "poco consistente" in senso assoluto.

La sottoscrizione di detto aumento da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. non comporta uno spostamento significativo nella percentuale di partecipazione al capitale di CIS, e non ha quindi alcun impatto sulla *governance* di quest'ultima.

Si continua a investire in CIS per poter effettuare investimenti diversi da CIS: considerato che l'aumento di capitale non è accompagnato da alcun impegno in tal senso da parte di CIS, la motivazione è destituita di alcun fondamento e contrastante con la delibera che approvava la sottoscrizione del POC, condizionando appunto la stessa allo switch tra azioni CIS e INFRACIS.

Bisogna inoltre far notare che il Consiglio di Amministrazione non ha rilevato la necessità di far effettuare una *due diligence* in relazione a tale investimento, né sembra aver preso in considerazione, quale elemento di valutazione indiretta sull'operazione, il grado di successo della proposta di aumento di capitale, di cui la quota di € 300.000,00 era parte, nel momento in cui si decide di sottoscriverlo.

Per quanto fino ad ora rappresentato, appare che in merito alla decisione di sottoscrivere l'aumento di capitale di CIS per euro 300.000,00, il Consiglio di Amministrazione abbia agito in modo per lo meno superficiale senza svolgere o richiedere i necessari approfondimenti volti a verificare la bontà dell'investimento, il quale, inoltre, era stato già giudicato non strategico dal medesimo organo, il quale aveva preferito le azioni INFRACIS nell'ambito del POC.

E' opportuno rilevare che la giurisprudenza afferma sì che la discrezionalità riconosciuta nella gestione agli amministratori vuol dire libertà di identificare le scelte, senza però esonerarli tout-court dall'osservanza del dovere di diligenza. Pertanto il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte di gestione ma il modo e il processo secondo cui sono compiute. Nel caso dell'aumento di capitale, come evidenziato, emerge una condotta degli amministratori palesemente irragionevole e superficiale.

Infine, pochi mesi dopo la Società entrava in crisi e che conseguentemente sul bilancio di Veneto Sviluppo del 2012, che chiudeva negativamente, venivano operate rettifiche sull'investimento partecipativo (per un valore di € 4.363.310,00) e sul prestito obbligazionario convertibile (per un valore di € 5.461.270,00).

Tutto ciò considerato, si ritiene censurabile il comportamento del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'aumento di capitale di CIS in data 24 giugno 2011.

Sempre per quanto rappresentato, e tenuto conto di quanto comunicato da Veneto Sviluppo S.p.A. in merito alla Nuova Manovra Finanziaria sottoscritta in data 2/12/2016 volta a recuperare il capitale investito nel POC, si ritiene che non vi siano attualmente sufficienti elementi per contestare l'operato del Consiglio di Amministrazione in relazione al POC medesimo.

La Manovra che viene a limitare il danno sul POC ovviamente non tutela invece in alcun modo l'aumento di capitale effettuato in CIS.

Per tutto quanto considerato, si propone di rivedere la decisione presa con DGR n. 1329 del 23/8/2016 in merito all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e votata nell'assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A. del 5 settembre 2016, stabilendo di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. esclusivamente per l'aumento di capitale di CIS con un investimento di euro 300 mila deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, nei confronti degli amministratori di Veneto Sviluppo S.p.A. che hanno approvato espressamente l'operazione in detta seduta.

A tal fine, si propone di chiedere alla società Veneto Sviluppo S.p.A. di convocare l'assemblea ordinaria, ponendo nuovamente il suddetto argomento all'ordine del giorno, al fine di modificare la decisione presa nell'assemblea del 5 settembre 2016.

Si propone, inoltre, di stabilire che, per il promovimento dell'azione in questione, Veneto Sviluppo S.p.A. possa avvalersi gratuitamente di avvocati dell'Avvocatura regionale, ove tale misura fosse ritenuta percorribile dalla Società e dalla stessa Avvocatura regionale.

Si propone infine di trasmettere il presente atto alla Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la LR 47/1975;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea che verrà convocata da Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTI i pareri del prof. Avv. Marcello Maggiolo datati 18/10/2016, 25/10/2016, 3/11/2016 e 21/11/2016;

VISTI i pareri dell'Avvocatura regionale datati 10/7/2014, 16/8/2016 e 25/11/2016;

Vista la nota di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 17082 del 21/7/2017, il parere del prof. Avv. Marcello Maggiolo del 13/7/2017, la relazione della Operari s.r.l.;

delibera

1. di rivedere la decisione presa con DGR n. 1329 del 23/8/2016 in merito all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. e votata nell'assemblea di Veneto Sviluppo S.p.A. del 5 settembre 2016, stabilendo di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. esclusivamente per l'aumento di capitale di CIS con un investimento di euro 300 mila deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011, nei confronti degli amministratori di Veneto Sviluppo S.p.A. che hanno approvato espressamente l'operazione in detta seduta;

2. di incaricare il responsabile della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie di chiedere alla società Veneto Sviluppo S.p.A. di convocare l'assemblea ordinaria, ponendo nuovamente il suddetto argomento all'ordine del giorno, al fine di modificare la decisione presa nell'assemblea del 5 settembre 2016, nel senso indicato al punto precedente, e di trasmettere il presente atto alla Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti;

3. di stabilire che, per il promovimento dell'azione di responsabilità in questione, Veneto Sviluppo S.p.A. possa avvalersi gratuitamente di avvocati dell'Avvocatura regionale, ove tale misura fosse ritenuta percorribile dalla Società e dalla stessa Avvocatura regionale;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.